

213

COMUNE DI MODUGNO	
025079	11 OTT. 91
CL. FASC.	

Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di
Modugno

Oggetto: Richiesta permessi allo studio.

Il sottoscritto Dott. Francesco Digennaro dipendente di codesto Comune, chiede ai fini dell'espletamento della pratica forense, alla S.V. che gli vengano concesse 150 ore di permesso straordinario retribuito ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.395 del 23/10/88.

All'uopo dichiara di essere iscritto nel registro dei praticanti procuratori dal 3/9/91.

Si allega fotocopia della delibera di iscrizione.

Con osservanza.

Modugno lì, 11/10/91.

ALDETO AMMINISTRATIVO A.L.C.
(Dott. Francesco Digennaro)

40 udienze all'anno

una media di 5 al mese

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI BARI

Palazzo di Giustizia

COPIA

Iscrizione nel Registro dei Praticanti Procuratori

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bari, nella
adunanza del **3 settembre 1991**

Vista la domanda del dott. **Francesco DIGENNARO**

nato a **BARTOLI** il **08.03.1959**

laureato in giurisprudenza nella Università di **BARI**

il **2 luglio 1991**

Visti i documenti allegati e il certificato rilasciato dal procuratore
avvocato **Giuseppe MARTUCCI ZECCA**

il quale attesta di avere ammesso il richiedente a frequentare il proprio
studio per gli effetti della pratica;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti (art. 1 del R.D.
22-1-1934 n. 37) e visti l'art. 1 della legge 24.7.1985 n. 406 (nuovo testo
dell'art. 8 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578) e il D.P.R. 10.4.1990 n. 101,

O R D I N A

la iscrizione del dott. **Francesco DIGENNARO**
nel Registro dei Praticanti Procuratori.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Avv. Carlo Schiavoni) (Avv. Pasquale Menchise)

F.to Avv. Carlo Schiavoni F.to Avv. Pasquale Menchise

Per copia conforme:

Bari, li 14 settembre 1991



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Carlo schiavoni)

Carlo Schiavoni

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno millenovecento novantuno , il giorno 20/9/91
del mese di , in Bari.

Sulla istanza dell'avv. Pasquale Menchise
nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di
Bari;

Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Notifiche
presso la Corte di Appello di Bari, per legale scienza e per tutti gli effetti
di legge, ho notificato l'antescritta delibera:

— al signor dott. Francesco DIGENNARO

residente in MODUGNO - Via G. Bosco 4

mediante consegna — ~~spedizione di copia conforme autenticata~~

Mani

BUONVINO CESARE
A. Uff. Giudiziario
Uff. Unico Corte Appell.
BARI

— al signor PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribu-
nale di Bari, mediante consegna di copia conforme autenticata, nel suo
ufficio in Bari, a mani e

Altra copia, autentica e conforme, ho notificato, ai sensi e per

gli effetti di cui al D.P.R. 10.4.1990 n. 101 (art. 5 n. 2) al sig.

Avv. Giuseppe MARTUCCI ZECCA

portandogliela nel suo studio in ~~BARI~~ Modugno - Via G.Bosco 4

ed ivi ~~consegnandola a mani~~ spedendola a mezzo Servizio Postale

con raccomandata A.R.



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

RIPART. SEGRETERIA AA.GG.
SEZIONE PERSONALE

li, 23/10/1991 19.....

Prot. N. 25079
(da citarsi nella risposta)

RISPOSTA AL FOGLIO

N. _____

del _____

Allegati N. _____

Al Dott. FRANCESCO DIGENNARO

addetto amministrativo

e, p.c. AL CAPO SEZIONE A.L.C.

S E D E

OGGETTO: Autorizzazione al beneficio delle 150 ore per il diritto
allo studio, anno 1991/92, per la frequenza di corsi post-univer-
sitari, di cui alla legge n. 101 del 10/4/90.

In esito alla richiesta relativa all'oggetto, autorizzo
la S.V. a beneficiare, per l'anno 1991/92, delle 150 ore per
il diritto allo studio.

La S.V. dovrà, di volta in volta, comunicare preventiva-
mente l'assenza e dovrà produrre la relativa certificazione.

r/s



IL SINDACO

(Dott. Ing. Antonio Pecorella)

3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a. è subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere assistito da idonea garanzia.

4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Le somme rivenienti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST S.p.a. sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi.

6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4. 1. Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.

Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento dell'art. 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 (in Gazz. Uff., 4 maggio, n. 102). — Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale.

Il Presidente della Repubblica:

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio nazionale forense; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità della pratica.

1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2.

4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3.

Art. 2.

Corsi post-universitari.

1. I corsi post-universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.

Art. 3.

Scuole di formazione.

1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.

2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.

3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense.

Art. 4.

Adempimenti dei consigli dell'Ordine.

1. I consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

2. Gli avvocati ed i procuratori legali abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.

3. È compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni.

Art. 5.

Registro speciale.

1. Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, contiene, oltre alle

generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.

2. Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale è immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta.

3. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Libretto della pratica.

1. I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal Presidente del consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

- le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;
- gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
- le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.

2. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

3. Il consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 7.

Adempimenti dopo il primo anno di pratica.

1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono illustrare al consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.

2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.

3. Il consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

Art. 8.

Praticanti abilitati al patrocinio.

1. I praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture a norma dell'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore, debbono:

- comunicare il loro intendimento al consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti;
- tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attività svolta;
- trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;
- esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al consiglio dell'Ordine, il quale può accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 9.

Certificato di compimento della pratica.

1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attività del praticante procuratore.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica.

3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 determina la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di procuratore legale.

Art. 10.

Sostituzione di norme precedenti.

1. Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalità di svolgimento della pratica forense.

Art. 11.

Prima applicazione.

1. Per i praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al regolamento stesso si applicano limitatamente al periodo residuo.

2. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato, alla data di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni precedentemente in vigore.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1990 (in Gazz. Uff., 4 maggio, n. 102). — Riduzione del cinquanta per cento degli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali pregressi, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (1), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (2), concernente norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

Il Ministro del tesoro:

Visto il comma 7 dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 440, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, che prevede la definizione entro cinque anni delle morosità da contributi previdenziali dovuti a tutto il 31 dicembre 1988 alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro; Visto l'art. 7, commi primo e terzo, del decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'interno del 12 settembre 1988 nel quale si stabilisce che le predette morosità sono da estinguere a domanda presso le direzioni provinciali del Tesoro secondo rate semestrali di numero non superiore a dieci, ai tassi di interesse vigenti alla data del 31 ottobre 1987; Visto l'allegato delle modificazioni apportate con legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 38, art. 14-bis al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, nel punto in cui prevede che gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali pregressi di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge n. 359/1987 sono ridotti del 50%; Visto l'art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988 sulla riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l'efficacia delle modifiche al decreto-legge dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo diversa disposizione; Ritenuto che la legge di con-

(1) V. Lex 1989, parte I, p. 2677; Le Leggi 1989, parte I, p. 2677.

(2) V. Lex 1990, parte I, p. 315; Le Leggi 1990, parte I, p. 315; Legisl. It. 1990, parte I, p. 315.

003581 -7 FEB.91

COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

Modugno lì 7/2/91

Al Sindaco
del Comune di
Modugno

Oggetto: richiesta di permesso straordinario per motivi di studio.

Il sottoscritto Francesco Digennaro dipendente di
questo Comune, chiede un giorno di permesso straordinario ,
il giorno 13 febbraio 1991, per motivi di studio.

Distinti saluti.

Francesco Digennaro

IL CAPO SEZIONE ALC

Michele Bugaro

Digennaro

L'Assessore ai Contratti-Appalti
e Contenzioso
(Michele BUNGARO)

Michele Bugaro

LO STUDENTE DIGENNARDO FRANCESCO

MATR. 075814M 2

INTESTATARIO DEL PRESENTE LIBRETTO - TESSERA HA CONSEGUITO IL DIPLOMA DI
MATURITA'
SCIENTIFICA

REGRETARIO

SIG. DIGENNARDO FRANCESCO

MATR. 075814M 3

ESAMI SOSTENUTI	VOTAZIONE	DATA	FIRMA
Filosofia del diritto	ventiquattro	5.7.80	
St. del S. Romano	Ventuno	11/6/80	
Ist. diritto privato	ventidue	10.2.81	
DEMOGRAFIA	Ventisei	13.7.81	
Chiedo consiglio	dieciotto	19.8.81	
Diritto ecclesiastico	ventisei	11/3/82	
Diritto del lavoro	Ventiquattro	3.7.82	
Ist. dir. romano	dieciannove	12.3.83	
Diritto canonico	Ventisei	21.9.83	
Diritto internazionale	Ventisei	5/4/85	
Chiedo consiglio	Ventisei	1.6.85	

SIG. DIGENNARDO FRANCESCO

MATR. 075814M 4

ESAMI SOSTENUTI	VOTAZIONE	DATA	FIRMA
Storia del diritto italiano	dieciotto	16.1.86	
Diritto Penale	dieciotto	1.10.86	
Diritto Civile	Ventisei	19.12.86	
Economia politica	Venti	6.3.87	
Procedure penali	dieciotto	6.4.88	
Diritto processuale civile	ventisei	4.8.88	
Sc. S. fin. D. fin.	dieciannove	15.11.88	
Dir. del Lavoro	Ventisei	6.3.89	
Diritto amministrativo	ventisei	15.6.89	
Diritto costituzionale	dieciotto	13.2.91	

allegare alle richieste